



COMUNE
DI
CASTELLUCCIO DEI SAURI
(Provincia di Foggia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI**

(delibera C.C. n. 17 del 5 maggio 2008)

INDICE

CAPO	DESCRIZIONE	PAGINA
	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Disposizioni generali	Pagina 3
Articolo 2	Classificazione del Comune	Pagina 3
Articolo 3	Funzionario responsabile	Pagina 3
Articolo 4	Piano generale degli impianti	Pagina 3
	CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	
Articolo 5	Presupposto dell'imposta	Pagina 4
Articolo 6	Soggetto passivo	Pagina 4
Articolo 7	Autorizzazione	Pagina 4
Articolo 8	Modalità di applicazione dell'imposta	Pagina 4
Articolo 9	Dichiarazione	Pagina 5
Articolo 10	Pagamento dell'imposta	Pagina 5
Articolo 11	Rettifica ed accertamento d'ufficio	Pagina 5
Articolo 12	Pubblicità ordinaria - Imposta	Pagina 6
Articolo 13	Pubblicità effettuata con veicoli	Pagina 6
Articolo 14	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	Pagina 7
Articolo 15	Pubblicità varia	Pagina 7
Articolo 16	Riduzione dell'imposta	Pagina 7
Articolo 17	Esenzione dall'imposta	Pagina 8
Articolo 18	Installazione di impianti pubblicitari	Pagina 8
Articolo 19	Obblighi del titolare delle autorizzazioni	Pagina 9
Articolo 20	Adattamento delle forme di pubblicità esistenti	Pagina 9
	CAPO III – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 21	Servizio pubbliche affissioni	Pagina 10
Articolo 22	Diritti sulle pubbliche affissioni	Pagina 10
Articolo 23	Riduzione del diritto	Pagina 10
Articolo 24	Esenzione dal diritto	Pagina 10
Articolo 25	Modalità per le pubbliche affissioni	Pagina 11
	CAPO III – SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 26	Sanzioni del interessi	Pagina 12
Articolo 27	Gestione del servizio	Pagina 12
Articolo 28	Pubblicità	Pagina 12
Articolo 29	Entrata in vigore	Pagina 12

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Articolo 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Castelluccio dei Sauri, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, appartiene alla V classe.

Articolo 3

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Articolo 4

Piano generale degli impianti

1. In relazione alle dimensioni del comune si ritiene non provvedere all'adozione del piano generale degli impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Articolo 5

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto di pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 6

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 7

Autorizzazione

1. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, e qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, anche se esente da imposta, deve preventivamente ottenere l'autorizzazione da parte del comune.
2. Per la richiesta di autorizzazione il soggetto interessato deve presentare espressa richiesta al comune – servizio tecnico - allegando:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con l'assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto o fotografia dell'impianto con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare l'impianto;
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, il servizio tecnico, eseguiti gli accertamenti, concede o nega, in tal caso motivandolo, l'autorizzazione all'installazione del materiale pubblicitario di cui al comma 1.

Articolo 8

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 9

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata

Articolo 10

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune. In caso di affidamento in concessione l'imposta deve essere versata al concessionario.
2. Il versamento va eseguito con arrotondamento per eccesso o difetto all'euro se superiore o inferiore a cinquanta centesimi.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.550,00.
4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28/1/1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è dovuta il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 11

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Articolo 12

Pubblicità ordinaria - Imposta

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie, e per anni solare è pari ad € 11,36.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a mesi tre si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad 1/12 di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva dell'impianto nella misura e con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra 5,5 e 8,5 metri quadrati la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 13

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni del 100% se effettuate in forma luminosa.
2. Per i veicoli adibiti a uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo le seguenti tariffe:

- | | |
|---|---|
| - per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg.
74,37 | € |
| - per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg.
49,58 | € |
| - per gli altri veicoli
24,79. | € |
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui al comma precedente si raddoppiano.
 5. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.
 6. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
 7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 14

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta di € 33,05 per metro quadrato e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un dodicesimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista ai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta di € 2,07 per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Articolo 15

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è pari a quella prevista all'articolo 10 (pubblicità ordinaria).
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta di € 49,58.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta di € 2,07 per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o

frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è di € 6,20 per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 16

Riduzione dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 17

Esenzione dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essa esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso di negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non prosegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione è obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

Articolo 18

Installazione di impianti pubblicitari

1. Il comune può rilasciare autorizzazioni alla installazione nel proprio territorio di impianti pubblicitari.
4. Per la richiesta di autorizzazione il soggetto interessato deve presentare espressa richiesta al comune – servizio tecnico - allegando:
 - a. una dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con l'assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b. un bozzetto o fotografia dell'impianto con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c. una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare l'impianto;
 - d. autorizzazione all'installazione dell'impianto da parte dell'autorità competente, nel caso di strade non di proprietà del comune.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il servizio tecnico, sentito il servizio di polizia municipale, concede o nega, in tal caso motivandolo, l'autorizzazione all'installazione dell'impianto. Tale autorizzazione si intende tacitamente prorogata con il pagamento della relativa imposta annuale e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuta.
6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dell'impianto e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. provvedere alla rimozione, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione ovvero di motivata richiesta del comune.

Articolo 19

Obblighi del titolare delle autorizzazioni

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza.
2. Tutti i messaggi pubblicitari esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro 48 ore dalla notifica della diffida. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, con il recupero delle spese eventualmente sostenute e l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Articolo 20

Adattamento delle forme di pubblicità esistenti

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare della autorizzazione.

CAPO III

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 21

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio sulle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni è stabilita in mq. 21.

Articolo 22

Diritti sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da che richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune o del concessionario.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 come di seguito indicato:

<input type="checkbox"/> per i primi 10 giorni	€ 1,03
<input type="checkbox"/> per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,31
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.
4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 23

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari.

Articolo 24

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del territorio;
 - b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sui obbligata per legge;
 - g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 25

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, il quantitativo di manifesti da affiggere, restando ad esclusivo carico l'obbligo di munirsi di ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi o regolamenti.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Sanzioni ed interessi

1. Ai fini della applicazione delle sanzioni, sia per l'imposta sulla pubblicità che per i diritti sulle pubbliche affissioni, si fa riferimento agli artt. 23 e 24 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni, nonché all'art. 16 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
2. Ai fini della applicazione degli interessi si fa riferimento all'art. 17 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Articolo 27

Gestione del servizio

1. La scelta della forma di gestione del servizio è di competenza consiliare.
2. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-imprenditoriale, può essere effettuata in forma diretta oppure essere affidata a soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari previsto dalla normativa vigente.

Articolo 28

Pubblicità

1. Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso il servizio tributi e sulla rete web del Comune.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente regolamento.